

COMUNE DI BOSCO MARENGO

Provincia di Alessandria

AREA CONTABILE

Servizio Istruzione

Alle Cooperative sociali di tipo B)

OGGETTO (titolo da indicare sul frontespizio della busta da spedire o consegnare):

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI: LOTTO N. 1) REFEZIONE SCOLASTICA – LOTTO N. 2)PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E LOTTO N. 3)TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2013/2015. Affidamento riservato ai sensi degli articoli 52 e 69 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. – SCADENZA DELLA PROCEDURA LUNEDÌ 02 SETTEMBRE 2013 ORE 12.00.

(N.B. - La società cooperativa partecipante avrà cura di menzionare solo i lotti di interesse).

AFFIDAMENTO DIRETTO PER COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. B DELLA LEGGE 381/91 O AI CONSORZI ORDINARI TRA COOPERTIVE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L. 381/91, INDIVIDUATA TRAMITE LA PRESENTE INDAGINE DI MERCATO. LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE, CORREDATA DA

- **OFFERTA FORMALE** contenuta in 1 **BUSTA A** - SIGILLATA E CONTROFIRMATA SUI LEMBI DI CHIUSURA) E DA :
- **DICHIARAZIONI DI POSSESSO DEI REQUISITI**(NR. 2 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE NEI MODELLI [Allegati], CAPITOLATI DI SERVIZIO FIRMATI [Allegati] E **PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO DA PRESENTARE SOLO SE SI INOLTRA OFFERTA PER IL LOTTO N. 1) REFEZIONE SCOLASTICA** 2 **BUSTA B** -) RELATIVI ALLA TIPOLOGIA DI CONTRAENTE,
- LA BUSTA A E LA BUSTA B DOVRANNO ESSERE INSERITE IN ALTRA 3 **BUSTA C** E **SPEDITE ALL'INDIRIZZO DEL COMUNE DI BOSCO MARENGO** o **DEPOSITATE** all'ufficio protocollo del Comune, AVENDO CURA DI INDICARE SUL FRONTESPIZIO I DATI DELLA COOPERATIVA, IL TITOLO del presente AVVISO, ED IL NUMERO DEI LOTTI PER I QUALI SI INTENDE CONCORRERE.
- La manifestazione d'interesse PUO' ESSERE FORMULATA PER UNO O PIÙ LOTTI, A SCELTA DEI PARTECIPANTI.

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE:

1. **le dichiarazioni sostitutive**, compilate sui modelli qui allegati, devono essere sottoscritte dal presidente-legale rappresentante della società cooperativa di tipo B, ed accompagnate da fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore;
2. **il modulo di offerta**, compilato sul modello qui allegato, deve essere sottoscritto dal presidente-legale rappresentante della società cooperativa di tipo B, ed accompagnato da fotocopia di documento d'identità del sottoscrittore, ed inserito in busta chiusa e sigillata a parte, senza altri documenti;
3. **i capitolati dei lotti prescelti** devono essere timbrati e firmati per presa visione ed accettazione;
4. **la proposta di qualità** del servizio di refezione scolastica, valevole per il lotto n. 1, può limitarsi ad accogliere i requisiti del capitolato ma deve comunque essere presentata per il lotto n. 1;
5. **la Busta C - contenente i documenti[Busta B] e l'offerta formale [Busta A]** deve pervenire entro il termine e l'ora indicati quale scadenza della procedura.
6. tutte le altre cause previste dal Codice dei Contratti (D.lgs 163-2006) e richiamate nell'articolo 46.

DOCUMENTI REGOLARIZZABILI

- La proposta di qualità valevole solo per il lotto n. 1, eventualmente non rispondente alle esigenze dell'amministrazione sarà oggetto di chiarimenti ma non comporterà esclusione dalla procedura di assegnazione.

Si comunica che l'amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio indicato in oggetto a Cooperative sociali secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dalla legge 381/91 e s.m.i.

Il presente avviso pertanto è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori, manifestazioni di interesse che hanno lo scopo di comunicare all'ente la disponibilità a sottoscrivere un contratto in forma pubblico amministrativa per i servizi comunali qui indicati.

Si specifica che, anche in corso di pubblicazione del presente avviso, il Comune di Bosco Marengo si riserva di non procedere ad assegnazione del servizio se nessuna delle manifestazioni d'interesse pervenute, ad insindacabile giudizio dell'amministrazione, risulti essere congrua e conveniente, nel rapporto di qualità/economicità/economia procedimentale; si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione dell'operatore con il quale stipulare apposita convenzione/contratto per l'affidamento dei servizi enucleati in epigrafe, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con valutazione delle offerte economiche che saranno presentate.

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo.

1. DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE CHE PUBBLICIZZA L'AVVISO ESPLORATIVO

Comune di Bosco Marengo, Via San Pio V, 4, CAP 15062, Provincia Alessandria, telefono 0131299342, fax 0131299686, e-mail ragioneria@comune.boscomarengo.al.it (posta elettronica, telefono e fax i canali di comunicazione prescelti e privilegiati dalla stazione appaltante ai fini della presente procedura – articolo 77, comma 1 del Codice).

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Isabella Masini – Responsabile servizi finanziari E-mail: ragioneria@comune.boscomarengo.al.it;

3. SCOPO DELL'AVVISO

Tale procedura è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della L. 8 novembre 1991 n. 381

4. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata per il periodo 12.09.2013 - 30.06.2015. Alla data di scadenza della convenzione la stessa si intenderà cessata senza disdetta da parte del Comune di Bosco Marengo.

5. DIVISIONE DEI LOTTI E PREZZO COMPLESSIVO DEI SERVIZI PER IL BIENNIO DI AFFIDAMENTO.

Lotto n. 1 – refezione scolastica: € 57.000,00 IVA esclusa per il biennio di riferimento, calcolato su n. 11.000 pasti e un costo di € 5,00 per la scuola materna (circa 3.000 pasti) ed € 5,50 comprensivo della merenda per la scuola elementare e media (circa 2.500 pasti). Offerta economicamente più vantaggiosa: l'offerta economica in ribasso percentuale o alla pari sul prezzo a base di gara qui stabilito, con il seguente punteggio: Prezzo (offerta economica) Punti 50/100; Valutazione qualitativa (offerta qualità): Punti 40/100; Esperienza specifica nel settore: Punti 10/100.

Lotto n. 2 – pulizia immobili comunali: canone per il biennio € 15.000,00 esclusa IVA, assegnazione con il criterio del massimo ribasso sul prezzo qui indicato.

Lotto n. 3 – trasporto scolastico: a corpo per il biennio € 44.000,00 esclusa IVA, compreso il costo dell'operatore, del mezzo e del carburante impiegato. Assegnazione con il criterio del massimo ribasso sul prezzo qui indicato.

6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione d'interesse dovrà pervenire o essere depositata all'ufficio protocollo del Comune di Bosco Marengo, Via San Pio V, 4, CAP 15062, Provincia Alessandria – **entro le ore 12.00 del giorno 02 settembre 2013**, a pena di esclusione. Farà fede la data del timbro di arrivo. Il

Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito. Per le altre cause di esclusione si rinvia a quanto previsto dall'articolo 46 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., richiamandone tassativamente i contenuti che qui si intendono riportati integralmente.

7. REQUISITI MINIMI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Possono manifestare l'interesse all'affidamento le Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) della Legge n. 381/91 regolarmente iscritte nell'Albo della Regione Piemonte (vedi ora il riferimento è alle competenze assegnate alla Provincia) – in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento delle attività richieste nel presente avviso finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone in stato di svantaggio sociale secondo le prescrizioni di legge;
2. essere inserita nel contesto territoriale socio-lavorativo di riferimento;
3. avere specifiche capacità professionali per lo svolgimento del servizio.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante della Cooperativa, all'istanza dovrà essere unito, in copia, un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore e un elenco sintetico dei servizi simili svolti negli ultimi cinque anni per conto di pubbliche amministrazioni.

8. MODALITA' DI GARA

Successivamente alla presentazione dell'istanza di interesse il Comune di Bosco Marengo si riserva di individuare i soggetti idonei, fra coloro che hanno manifestato il loro interesse a partecipare e la cui domanda sia risultata regolare, in numero non superiore a cinque ai quali sarà richiesto, con lettera di invito di presentare apposito progetto con offerta.

Il soggetto con il quale stipulare la convenzione-contratto sarà individuato tenendo conto degli elementi di seguito elencati:

1. disponibilità allo svolgimento di tutti i servizi indicati nel presente avviso, con maggiore convenienza qualità/ del prezzo globale offerto.
2. progetto di inserimento lavorativo predisposto per le persone svantaggiate.
3. qualità dei servizi offerti-merito tecnico/organizzativo del progetto – valevole per il lotto n. 1.
4. prezzo offerto per i singoli lotti.

N.B.: I lotti si considerano autonomi gli uni dagli altri nelle offerte come pure nell'assegnazione ed in quanto tali sono assegnabili a diverse società cooperative partecipanti, ove le offerte pervenute dovessero essere più convenienti in relazione ai rispettivi servizi da espletare, tenendo conto per i lotti n. 2 e n. 3 dell'assegnazione al massimo ribasso, e per il lotto n. 1 anche del rapporto qualità/prezzo.

Sarà cura della società cooperativa partecipante indicare che l'offerta presentata è indissolubilmente legata all'assegnazione di tutti e tre i lotti.

L'affidamento avverrà mediante convenzione-contratto, in quanto le vigenti normative in materia, per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria e a cooperative sociali di tipo B, destinati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e persone in stato di svantaggio sociale secondo le prescrizioni di legge, permettono l'affidamento diretto.

L'Amministrazione Comunale, in un'ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra potenziali interessati al servizio, procederà, alla pubblicazione dell'avviso sul sito del Comune, permettendo a tutti gli operatori interessati, in possesso dei necessari requisiti, di manifestare il proprio interesse.

Il Comune si riserva di non fare luogo all'assegnazione, a proprio insindacabile giudizio, per cui le offerte pervenute saranno immediatamente vincolanti per i partecipanti, mentre per l'Amministrazione lo diventeranno solo con il provvedimento di assegnazione definitiva.

La convenzione-contratto sarà stipulata in forma pubblico-amministrativa, con tutte le spese e gli oneri a carico della società cooperativa assegnataria.

Trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità' di trattamento ineriscono la procedura di gara di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 ai quali si rinvia.

Bosco Marengo, lì 5 agosto 2013

Il Responsabile del Servizio
Isabella Masini

Allegato A

Spett.
COMUNE DI BOSCO MARENGO (AL)

ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'AVVISO ESPLORATIVO DI AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI COMUNALI

Affidamento riservato ai sensi degli articoli 52 e 69 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto _____,
nato a _____ il _____,
residente nel Comune di _____, prov. _____,
in via/piazza _____,
in qualità di _____
autorizzato a rappresentare legalmente la cooperativa sociale di tipo B ai sensi della L. 381/91 oppure il Consorzio
ordinario di cooperative sociali di tipo B _____,
con sede in _____,
c.a.p. _____, prov. _____, in via/piazza _____,
cod. fisc. _____, p. IVA _____
tel. _____, fax _____, e-mail _____

C H I E D E

**di partecipare alla selezione per invito a procedura negoziata per l'esecuzione dei servizi di (barrare le
opzioni che non interessano:**

LOTTO N. 1) REFEZIONE SCOLASTICA

LOTTO N. 2) PULIZIA IMMOBILI COMUNALI

LOTTO N. 3) TRASPORTO SCOLASTICO

ANNI 2013/2015.

- come presidente/legale rappresentante di società cooperativa singola di tipo B
- come capogruppo del raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con:
_____;
- come mandante del raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con:
_____;
- come Consorzio ordinario di Cooperative Sociali di tipo B :
_____;

D I C H I A R A

- di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'attività di che trattasi;
- di essere iscritto all'Albo Regionale ai sensi della L. 381/91;
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente
- di attestare che la cooperativa e tutti i soci non siano incorsi in cause di divieto , di sospensione e di decadenza previste dall'art. 10 della L. 575/65 e ss.mm.ii.;
- di non trovarsi in alcuna delle altre clausole di esclusione previste dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare

Luogo e data _____

timbro e firma

Allegare fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E CONNESSA DICHIARAZIONE

AL COMUNE DI BOSCO MARENGO (AL)

Affidamento riservato ai sensi degli articoli 52 e 69 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO, RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE ALLE SOCIETÀ COOPERATIVE DI TIPO B O AI CONSORZI TRA COOPERATIVE SOCIALI, PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI (BARRARE I LOTTI CHE NON INTERESSANO):

LOTTO N. 1) REFEZIONE SCOLASTICA

LOTTO N. 2) PULIZIA IMMOBILI COMUNALI

LOTTO N. 3) TRASPORTO SCOLASTICO

ANNI 2013/2015.

Il sottoscritto rappresentante (*nome, cognome, luogo di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio indicare gli estremi della procura*) _____

_____ dell'impresa _____
con sede legale in _____ tel. _____
telefax _____, indirizzo di posta elettronica _____
codice fiscale _____, partita IVA n. _____

CHIEDE

di partecipare alla gara indicata in oggetto come Presidente:

() di società cooperativa di tipo B

() di consorzio tra società cooperative sociali ex art. 8 L. 381/1991;

NOTE AVCP – Determinazione n. 3 del 01 agosto 2012: Sono ammesse a partecipare al presente avviso esplorativo esclusivamente le società cooperative di tipo B titolari di tutti i requisiti previsti dalla legge e con un organico convenientemente fornito (percentuale del 30%) di soggetti svantaggiati, come richiesto dalle linee guida della Regione Piemonte.

Possono stipulare le convenzioni anche consorzi di cooperative sociali (art. 8), purché costituiti almeno al 70 per cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.

L'iscrizione all'albo regionale, effettuata sulla base della ricorrenza di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico finanziaria delle cooperative sociali, è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni, per le cooperative sociali aventi sede in Italia ed i loro consorzi (cfr. parere AVCP n. 40 del 2 aprile 2009).

a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle dichiarazioni mendaci, la falsità e l'uso di atti falsi, sono puniti con le sanzioni penali richiamate nell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 medesimo:

DICHIARA

- a) **che la sottoscritta cooperativa sociale di tipo B/consorzio di cooperative sociali**, per l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991, ha in organico almeno il 30 per cento dei lavoratori (soci o non) costituito da persone svantaggiate, come prescritto dall'art. 4 della stessa legge, secondo cui sono considerati tali *“gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali”*.
- b) Per quanto riguarda la certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, dichiara che é presente agli atti della cooperativa ed è documentabile su richiesta scritta dell'Ente appaltante, nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza. E' a conoscenza dell'obbligo in capo alle cooperative sociali di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, ex art. 4 della legge n. 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati.
- c) Di essere disponibile al fine di garantire l'effettiva attuazione della stipulanda convenzione, a consentire all'Ente la facoltà di eseguire verifiche ogni tre mesi e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati. Consente inoltre che le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.
- d) Di essere consapevole che la società cooperativa sociale di tipo B è sottoposta alla normativa speciale di cui alla **Legge 8 novembre 1991, n. 381**, Disciplina delle cooperative sociali, **Legge regionale 9 giugno 1994, n. 18**, Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali', **D.G.R. n. 311-37230 del 26 luglio 1994**"L.R. 9 giugno 1994 n. 18, art. 3 - Requisiti e modalità per l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali", **D.G.R. n. 178-43880**, "L.R. 9 giugno 1994 n. 18 - Approvazione delle convenzioni tipo di cui agli art. 10,11,12 e 13" con allegate le convenzioni tipo, **Circolare del 4 aprile 1995 n. 10/ASS**"L.R. 9 giugno 1994 n. 18 - Chiarimenti e note informative sull'albo regionale e le convenzioni tipo".Legge 6 febbraio 1996 n. 52 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" (Art. 20). **Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460**"Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale". **Circolare n. 127/E del 19 maggio 1998**Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). Adempimenti da parte delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni non governative e delle cooperative sociali di cui all'art. 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460". **Legge regionale 15 marzo 2001, n. 5**"Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59') - art. 115. **Legge 3 aprile 2001, n. 142**"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", **D.G.R. n. 19 - 2783 (B.U.R. n. 19 del 9/5/2001)** "LL.RR. nn. 18/94 e 76/96, artt. 2 e 3 - albo regionale - approvazione dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione, anche nella sezione A, delle cooperative della sezione B, che operino con disabili gravi e medio gravi". **D.G.R. n. 20 - 2784 (B.U.R. n. 18 del 2/5/2001)** "LL.RR. nn. 18/94 e 76/96, artt. 15,16 e 17 - Fondo di rotazione per i prestiti a tasso agevolato alle cooperative sociali iscritte all'albo regionale: innalzamento della quota di partecipazione regionale al 70% del finanziamento complessivo e approvazione dei criteri e delle modalità di presentazione dell'Atto di indirizzo per regolamentare i rapporti tra gli Enti Pubblici e il Terzo Settore: Approvazione domande. Revoca della D.G.R. n. 134-21352 del 29.7.97". **D.G.R. 22 maggio 2006, n. 79-2953** (Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 22 del 1° giugno 2006);
- e) che la società cooperativa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di

- concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni (art. 38, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006);
- f) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006);
 - g) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006);
 - h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art.17 della legge 19.03.1990, n.55 (art. 38, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 163/2006);
 - i) l'inesistenza di violazioni gravi, debitamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006);
 - j) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante, e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale (art. 38, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 163/2006);
 - k) l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita (art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006);
 - l) di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data della lettera di invito, circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 163/2006);
 - m) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita (art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006);
 - n) di essere in regola con le norme di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*) (art. 38, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 163/2006);
 - o) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 38, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 163/2006);
 - p) con riferimento all'art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/2006);
 - q) di essere iscritto alla C.C.I.A.A., con l'indicazione del luogo di iscrizione, del numero di matricola, del tipo di attività cui tale iscrizione si riferisce e le generalità dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza;
 - r) di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al precedente paragrafo (Consiglio di Amministrazione, Legali rappresentanti e Procuratori) si trova nelle cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui all'art. 38 c.1 del D.Lgs. 163/2006, e di aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
 - s) di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dagli articoli 13 e 14 della legge regionale Toscana n. 28/2005 e suo regolamento.

- t) di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali;
- u) di aver preso visione, in particolare, della attuale dislocazione dei siti nei quali il servizio deve essere espletato e di aver tenuto conto delle allocazioni, dei particolari, delle disposizioni, nella formulazione dell'offerta economica senza riserva di avanzare richieste/eccezioni/modifiche a quanto proposto;
- v) di accettare, integralmente e incondizionatamente, l'avviso di manifestazione d'interesse, i capitolati predisposti dall'Amministrazione per **(BARRARE I LOTTI CHE NON INTERESSANO)**:

LOTTO N. 1) REFEZIONE SCOLASTICA

LOTTO N. 2) PULIZIA IMMOBILI COMUNALI

LOTTO N. 3) TRASPORTO SCOLASTICO,

nonché i regolamenti comunali ed i suoi allegati per l'affidamento del servizio;

- w) che è regolare la posizione del personale impiegato nel servizio, rispetto alla normativa vigente e agli accordi contrattuali vigenti in merito a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza, così come esplicito nel CCNL;
 - x) che l'offerente non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri soggetti che partecipano alla gara oppure che si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
 - y) di impegnarsi, nel caso di assegnazione, a sottoscrivere idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per tutte le attività connesse alla gestione del servizio ad esso affidata, con validità non inferiore alla durata del contratto, nella misura minima di Euro 2.000.000,00 (diconsi due milioni/00 €);
 - z) di impegnarsi a costituire, in caso di assegnazione, una polizza fideiussoria con i requisiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, art. 113 del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., nel limite del 10% dell'importo della convenzione-contratto riferita ai lotti di interesse il cui importo sarà calcolato sulla base dell'offerta economica prestata;
 - aa) che nei confronti degli Amministratori con poteri di rappresentanza e del Direttore Tecnico non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.3 della legge 27.12.1956 n.1423;
- ed inoltre
- per i raggruppamenti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006: che non si partecipa alla medesima gara in altre riunioni di concorrenti dello stesso tipo oppure in forma individuale e che, qualora il raggruppamento non si sia ancora costituito, si costituirà in caso di aggiudicazione, con indicazione della capogruppo e delle parti del servizio che saranno eseguite dalle singole associate;
 - bb) di attestare che nel triennio antecedente la data della lettera di invito non è stata sostituita la figura del titolare, del socio, dell'amministratore munito dei poteri di rappresentanza né del direttore tecnico; ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione, che nei loro confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; ovvero, qualora sia intervenuta una sostituzione e sia stata pronunciata, nei loro confronti, sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del CPP per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
 - cc) il nominativo, il numero di fax, l'indirizzo mail ed il numero di telefono di riferimento per ogni comunicazione con la stazione appaltante;

nominativo

numero di fax

numero di telefono

indirizzo e-mail (e di p.e.c.)

- dd) di essere è in regola con quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007, cd. Decreto DURC e relative circolari applicative;
- ee) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge 675/96 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- ff) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui D.Lgs. 81/2008 e ss.mm, ed entro 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, dovrà consegnare al protocollo dell'Ente, anche tramite fax, autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti all'art. 26 comma 1 lettera a) punto 1 del Decreto Legislativo 9.04.2008 n. 81.

Dichiara altresì che, i seguenti servizi o prestazioni, nel corso della convenzione contratto, potrebbero essere oggetto di subappalto, nei limiti di quanto consentito dai capitolati di servizio(ovvero: previa autorizzazione del Comune, indicando il nominativo di altra società cooperativa ugualmente fornita di tutti i requisiti speciali richiesti e in capo all'affidataria, per la prosecuzione del servizio. È consapevole che per il subappalto è necessaria l'approvazione espressa del Comune con provvedimento ad hoc, previa valutazione insindacabile sui requisiti del subappaltatore, di convenienza e congruità del servizio reso con il subcontratto. In tal misura si assicura e garantisce ugualmente il buon andamento del servizio ed il rispetto dei capitolati (se per tutti o più lotti) – o del capitolato (se per lotto unico). All'uopo segnala i dati della cooperativa, le ragioni di eventuale cessione parziale delle prestazioni e con la firma si impegna ugualmente a prestare le idonee garanzie per il buon funzionamento dei servizi.

luogo e data _____

IL DICHIARANTE

Nota bene:

la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del/ dei sottoscrittore/i.

Per i soli costituendi raggruppamenti di temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'articolo n. 37 del d. lgs. n. 163/2006:

Di voler costituire, in caso di aggiudicazione, associazione temporanea di cui all'articolo 37, comma 8, del d. lgs. n. 163/2006, qualificandosi come impresa Capogruppo/Mandante ed indicando, quali capogruppo/mandanti le seguenti imprese:

Capogruppo: _____

Mandanti: _____

L'impresa capogruppo _____
(timbro e firma)

Le imprese mandanti _____
(timbro e firma)

(timbro e firma)

Nota bene:

*la presente dichiarazione deve essere prodotta da ognuno dei membri che compongono le A.T.I. costituende o costituite e dei consorzi ex art. 2602 del codice civile e deve essere corredata da fotocopia non autenticata dei documenti di identità del/ *dei sottoscrittore/i, in corso di validità.*

Esente da marca da
bollo ai sensi dell'art.
17 D. lgs 460/1997

ALL. C

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA FORMALE

Affidamento riservato ai sensi degli articoli 52 e 69 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.
(Allegare alla presente una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante)

Carta intestata ditta

Timbro della ditta

Il sottoscritto
nato a il in qualità
di legale rappresentante della ditta
con sede in Via
P.I. in riferimento all'avviso esplorativo predisposto dal Comune di
Bosco Marengo, inerente la **MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A PARTECIPARE
ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI: LOTTO N. 1)
REFEZIONE SCOLASTICA – LOTTO N. 2) PULIZIA IMMOBILI COMUNALI E LOTTO N.
3)TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2013/2015**

O F F R E

per l'esecuzione dei servizi di che trattasi (BARRARE I LOTTI CHE NON INTERESSANO)

LOTTO N. 1) REFEZIONE SCOLASTICA

un ribasso in percentuale sui seguenti prezzi a base d'asta:

1. Scuola materna: € 5,00 più I.V.A. per pasto;
2. Scuola Primaria e Media: € 5,50 più I.V.A. per pasto;

.....%¹ (diconsi per cento) al netto del costo della
sicurezza, pari ad €0,0118 per ogni singolo pasto.

LOTTO N. 2) PULIZIA IMMOBILI COMUNALI

un ribasso pari al%² (diconsi per cento)
corrispondente ad un prezzo pari a Euro (diconsi Euro)
al netto del costo della sicurezza, ³così come scaturisce dall'importo indicato nell'avviso esplorativo
[allegato].

¹ Indicare tre cifre decimali.

² Indicare tre cifre decimali.

³ Nel solo caso di offerte a prezzi unitari.

LOTTO N. 3)TRASPORTO SCOLASTICO

un ribasso pari al%⁴ (diconsi per cento) corrispondente ad un prezzo pari a Euro (diconsi Euro) al netto del costo della sicurezza, ⁵così come scaturisce dall'importo indicato nell'avviso esplorativo [allegato].

La presente offerta sarà vincolante per l'impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la valutazione delle offerte inerenti l'avviso esplorativo.

..... li

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....

⁴ Indicare tre cifre decimali.
⁵ Nel solo caso di offerte a prezzi unitari.

L'art. 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 dispone che gli enti pubblici possano stipulare convenzioni con le cd. cooperative sociali di tipo B, finalizzate alla fornitura di determinati beni e servizi - diversi da quelli socio-sanitari ed educativi - in deroga alle procedure di cui al d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice dei contratti), purché detti affidamenti siano di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

La previsione, tesa alla promozione ed all'integrazione sociale, costituisce concreta attuazione di quanto stabilito dall'art. 45 della Costituzione, secondo cui la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei, assicurandone, con opportuni controlli, il carattere e le finalità. E' da rimarcare, altresì, come gli affidamenti in deroga alle cooperative sociali di tipo B si collochino in un contesto normativo, nazionale ed europeo, sempre più attento all'integrazione di aspetti sociali nella contrattualistica pubblica.

La Commissione europea si è pronunciata più volte in materia, ponendo in rilievo, già nella comunicazione interpretativa del 15 ottobre 2001, le possibilità in tal senso offerte dal diritto comunitario. Le direttive 17/2004/CE e 18/2004/CE hanno, poi, previsto la possibilità di integrare i criteri sociali nelle specifiche tecniche, nei criteri di selezione, nei criteri di aggiudicazione e nelle condizioni di esecuzione dell'appalto, giungendo a consentire l'indizione di appalti riservati, in presenza di determinate condizioni, a laboratori protetti o l'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti. Tali disposizioni sono state recepite nel Codice dei contratti e nel Regolamento attuativo adottato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in particolare, si vedano gli artt. 52 e 69 del Codice dei contratti).

Parere di Precontenzioso n. 147 del 12/09/2012 - rif. PREC 146/12/S d.lgs 163/06 Articoli 2, 52, 64 - Codici 2.1, 52.1, 64.1

In conformità con l'art. 52 del D.lgs. n. 163/2006 è illegittimo il bando di gara che limiti ingiustificatamente la partecipazione alla gara di appalto alle sole cooperative sociali di tipo B, senza nemmeno prevedere come obbligatorio il requisito dell'impiego di personale disabile in misura superiore alla metà del personale impiegato. Tale requisito per le cooperative sociali di tipo B non è, infatti, scontato poiché per le stesse la Legge n. 381/1991 prevede solo l'impiego di personale disabile che deve costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. Inoltre, l'art. 52 del D.lgs. n. 163/2006 prevede la facoltà di riserva di determinati appalti a favore di laboratori protetti nei quali possono anche identificarsi le cooperative sociali di tipo B, ma limitare tale partecipazione alle sole cooperative sociali risulta una illogica, arbitraria ed ingiustificata restrizione della libera concorrenza.

D5. Le cooperative sociali, in quanto soggetti ONLUS di diritto esentati, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 460/97, dall'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo, sono esonerate anche dal pagamento del contributo all'Autorità previsto nella deliberazione del 21 dicembre 2011? R5. No, perché il versamento della contribuzione è condizione per poter partecipare alla procedura di scelta del contraente e, quindi, presentare la relativa offerta.

**LOTTO N. 1 - CAPITOLATO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA
SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA STATALE DI BOSCO MARENGO
ANNI SCOLASTICI 2013/2014 – 2014/2015**

CAPITOLATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE
E MEDIA STATALE DI BOSCO MARENGO

ANNI SCOLASTICI 2013/2014 E 2014/2015



ART. 1
Oggetto del capitolato

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina per l'aggiudicazione e la gestione del servizio di refezione scolastica per la scuola materna, elementare e media statale di Bosco Marengo da esperirsi nei locali siti in via Ghiare, 1 – Bosco Marengo.

ART. 2
Svolgimento del servizio

Il servizio di refezione dovrà essere svolto durante tutti i giorni per i quali è previsto il servizio mensa scolastica ovvero: scuola materna dal lunedì al venerdì di ogni settimana, scuola elementare il mercoledì e il venerdì, scuola media il mercoledì e il venerdì nonché nei giorni che verranno richiesti dal Comune.

ART. 3
Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata biennale, con inizio dal primo giorno di refezione dell'anno scolastico 2013/2014 e terminerà l'ultimo giorno di refezione dell'anno scolastico 2014/2015.

L'appalto verrà, quindi, a scadere senza formalità il 30/06/2015.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di recedere dal contratto, a suo insindacabile giudizio, dopo un periodo d'esperimento fissato in novanta giorni.

Trascorso tale termine il contratto potrà essere revocato ai sensi dell'art. 16 del presente capitolato.

ART. 4
Oggetto del servizio di refezione scolastica

Il servizio di refezione scolastica ha per oggetto:

- a) acquisto alimenti, preparazione, cottura e somministrazione dei pasti e delle bevande agli alunni ed agli insegnanti aventi diritto presso i locali della mensa;
- b) preparazione e somministrazione della merenda al pomeriggio agli alunni della scuola materna e quelli della scuola elementare e media nei giorni di rientro;
- c) assistenza a tavola dei bambini durante il consumo dei pasti di cui ai precedenti punti, intervenendo soprattutto nelle operazioni di manipolazione dei cibi;
- d) riassetto e pulizia dei locali cucina e mensa, di tutte le stoviglie e delle attrezzature e materiali vari utilizzati per la preparazione dei pasti;
- e) la predisposizione di tutto quello che, non previsto nei precedenti punti, sia necessario al perfetto svolgimento del servizio di refezione scolastica;
- f) acquisto e fornitura, prodotti vari per la cucina;

L'orario dei pasti sarà fissato d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

I pasti dovranno essere confezionati secondo il menù, fornito da altro Comune, completo di note esplicative e grammature approvati dall'Ufficio d'Igiene Pubblica dell'A.S.L. Alessandria ed allegati al presente capitolato sotto la lettera D.

Eventuali variazioni di menù saranno concordate d'intesa tra il Comune ed il predetto ufficio d'igiene pubblica, purchè senza aggravio di costi per la società cooperativa assegnataria del servizio.

Il menù della settimana dovrà essere affisso nella bacheca della scuola il venerdì precedente prima dell'uscita.

La società cooperativa assegnataria del servizio dovrà preparare dei menù particolari, con gli ingredienti indicati dalle famiglie, per quei bambini che, su certificazione medica o per motivi religiosi, dovranno seguire delle diete particolari.

I pasti da somministrare dovranno essere preparati nello stesso giorno del consumo, con il sistema della cucina tradizionale, che prevede esclusivamente impiego di prodotti alimentari e cucinati direttamente in loco. In nessun caso, quindi, dovrà essere fatto uso di cibi precotti.

La somministrazione del cibo per il pranzo dovrà avvenire direttamente nei piatti, successivamente trasportati in sala mediante carrello.

ART. 5

Materiale comunale per lo svolgimento del servizio di refezione

Per l'espletamento del servizio il Comune mette a disposizione della società cooperativa assegnataria del servizio e concede in comodato gratuito precario, ai sensi degli artt. 1803 e successivi del Codice Civile, i locali cucina, dispensa e mensa ubicati in Bosco Marengo, Via Ghiare 1 con le relative attrezzature ivi contenute, il tutto come da apposito inventario che verrà redatto in contraddittorio con la società assegnataria; i tovaglioli e le tovagliette di carta per gli utenti del servizio mensa sono a carico dell'aggiudicatario.

Il Comune inoltre assicura a sue spese la fornitura di tutte le fonti di energia necessarie per l'espletamento del servizio.

ART. 6

Rottura del materiale da cucina

Sono a carico del Comune le sostituzioni e l'integrazione, per usura da utilizzo, del piccolo materiale nelle proporzioni normali a tutte le mense pubbliche aziendali.

Eventuali rotture eccedenti le anzidette proporzioni sono a carico della cooperativa assegnataria del servizio.

E' inoltre a carico del Comune la manutenzione straordinaria delle attrezzature messe a disposizione della società cooperativa.

Fanno eccezione eventuali rotture dovute a dolo o a colpa grave di quest'ultimo, le cui spese saranno a suo carico.

Eventuali carenze o disservizi dipendenti dalle attività o forniture di cui sopra, non dipendenti dalla ditta, che dovessero verificarsi, dovranno essere segnalate tempestivamente al Comune in modo che si possa provvedere alla loro eliminazione.

ART. 7

Acquisto generi alimentari

La società cooperativa si impegna a garantire il servizio, con propri capitali e mezzi tecnici.

La società cooperativa assume a suo carico le spese inerenti l'acquisto dei generi alimentari necessari alla confezione dei pasti.

Il Comune tuttavia procederà, con le modalità del successivo art. 10, al controllo qualitativo delle derrate acquistate, che dovranno risultare selezionate e di prima qualità.

Il pane deve essere senza grassi.

L'olio usato per la cottura deve essere di oliva mentre ogni punto di distribuzione deve essere dotato di olio di oliva e di olio extravergine da utilizzare per i condimenti;

La frutta deve essere ottenuta con metodi di lotta integrata o biologica, non provenire da paesi extracomunitari ad eccezione delle banane (in casi eccezionali sarà sostituita da succhi di frutta);

Il prosciutto deve essere di coscia e privo di polifosfati aggiunti;

Il pesce deve essere surgelato – congelato, appartenere a qualità poco grasse e prive di lisce;

Le verdure devono essere cotte al forno o a vapore;

E' assolutamente vietato utilizzare:

- le carni al sangue;
- i cibi fritti;
- il dado da brodo;
- conservanti ed additivi chimici nella preparazione dei pasti;
- verdure, carni e pesci semilavorati o precotti;
- i residui dei pasti giornalieri.

Il 20% dei vegetali (frutta e verdura) da consumarsi crudi dovranno provenire da coltivazioni garantite dal marchio di "qualità ambientale e biologica" (art. 59, comma 4 della L. n. 488/1999).

Nell'eventualità di divieto da parte del Comune dell'impiego delle merci acquistate dalle Ditta e ritenute non idonee, la Ditta stessa dovrà provvedere immediatamente al ritiro delle merci contestate ed alla loro sostituzione.

La buona conservazione delle derrate immagazzinate e preparate sarà di esclusiva competenza e responsabilità della ditta, alla quale sarà imputata ogni caso di riscontrata avaria delle derrate stesse.

ART. 8

Prezzo dei pasti

La somministrazione dei pasti sarà effettuata tramite presentazione di buoni pasto da parte degli alunni direttamente alla ditta.

L'onere del pagamento dei pasti per le insegnanti sarà a carico del Comune nel numero previsto dalla vigente disciplina in materia.

A tal fine all'inizio di ogni anno il Dirigente Scolastico comunicherà alla società cooperativa e al Comune il numero di insegnanti che potranno usufruire del pasto a titolo gratuito.

I pasti saranno pagati mensilmente alla società cooperativa previa presentazione di regolare fattura corrispondente ai buoni pasto ritirati dagli alunni.

ART. 9

Utenza

Dalle iscrizioni effettuate i bambini che frequenteranno la scuola materna (43), elementare (77) e media (22) per l'anno scolastico 2013/2014 risultano in tutto n. 142. A titolo indicativo i pasti erogati nell'A.S. 2012/2013 sono stati circa n. 6.000.

Il numero dei pasti sopraindicato è solo indicativo e non impegna la Stazione Appaltante.

Nessuna pretesa potrà avanzare la ditta aggiudicataria per eventuali variazioni quantitative, in relazione a qualsiasi causa.

ART. 10

Controlli tecnici

Controlli tecnici sulla qualità e quantità degli approvvigionamenti, sulla varietà e preparazione dei pasti serviti nonché sulla pulizia dei locali e sulla loro periodicità, potranno essere effettuati dal Servizio Igiene Pubblica dell'A.S.L. o dal Comune mediante persone incaricate dal Sindaco.

La ditta impedirà l'entrata alla cucine, alla dispensa ed annessi a tutte le persone esterne al servizio, salvo quelle autorizzate dal Sindaco.

ART. 11

Condizioni d'esecuzione del servizio di pulizia

Il materiale per la pulizia delle stoviglie e dei locali cucina nello svolgimento del servizio, è a carico della Ditta aggiudicataria.

I prodotti utilizzati dovranno essere biodegradabili, non corrosivi o nocivi ed approvati dalla normativa sanitaria.

ART. 12

Personale di cucina

La società cooperativa assegnataria del servizio si impegna a garantire il servizio di cucina e somministrazione con proprio personale dipendente, specializzato ed ausiliario, numericamente e qualitativamente idoneo al perfetto svolgimento del servizio.

Il personale dovrà essere regolarmente assunto, sollevando il Comune appaltante da qualsiasi obbligo o responsabilità per retribuzioni, contributi previdenziali ed assicurativi, assicurazioni infortuni e libretti sanitari. Deve essere garantito il rapporto previsto dalla legge tra il totale del personale in carico alla società cooperativa e la percentuale di soggetti svantaggiati, che è ragione del presente capitolato dotato di requisiti speciali e parzialmente derogatorio delle norme in vigore per tutti i Contratti Pubblici (vedi art. 59 de. Dlgs 163-2006 e ss.mm.ii.)

Qualora qualche addetto al servizio dovesse risultare inabile, a giudizio del Servizio Sanitario dell'ASL, dovrà essere sospeso e sostituito, a seconda dei casi, salvo il diritto dell'interessato o della società cooperativa di ricorrere nelle sedi territorialmente competenti.

Al personale dipendente inoltre, dovrà essere garantita la copertura previdenziale ed assicurativa nonché le condizioni economiche e formative previste dal vigente contratto nazionale di lavoro in materia e dagli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto.

La società cooperativa si impegna a conformarsi ai vigenti regolamenti relativi alla sicurezza, all'igiene ed alla disciplina in vigore ed a tutte le istruzioni impartite dal Comune o dall'ASL competente per territorio, al rispetto delle normative H.A.C.C.P nonché ad effettuare i relativi prelievi mensili.

In caso di inottemperanza accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente rivalendosi sulla società cooperativa e senza che la stessa possa opporre eccezioni o richiedere risarcimento dei danni.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. La società cooperativa si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

ART. 13 Aggiudicazione dell'appalto

L'appalto sarà aggiudicato mediante gara pubblica, con i criteri di seguito riportati:

La proposta sarà valutata secondo i seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi:

Prezzo (offerta economica)	Punti 50/100
Valutazione qualitativa (offerta qualità)	Punti 40/100 – opuscolo costituito da non più di 10 fogli
Esperienza specifica nel settore	Punti 10/100 – opuscolo costituito da non più di 10 fogli

- Offerta economicamente più vantaggiosa: l'offerta economica in ribasso percentuale o alla pari sul seguente prezzo a base d'asta:

a) scuola materna € 5,00 più IVA per pasto (comprensivo di merenda);

b) scuola elementare e media € 5,50 più IVA per pasto (comprensivo di merenda).

L'importo complessivo di aggiudicazione sarà calcolato in base al prezzo offerto in ribasso moltiplicato per un numero di pasti presunti all'anno (circa 3.000 per la scuola materna e circa 2.500 per le scuole elementari e medie). Il compenso sarà erogato a cadenza mensile dal Comune di Bosco Marengo previa presentazione di fattura idonea su cui saranno specificati i pasti effettivamente somministrati durante il mese precedente.

- Alla Ditta che avrà fornito la migliore offerta economica per l'Amministrazione, verrà attribuito un punteggio di 50/100; alle altre ditte verrà attribuito un punteggio inversamente proporzionale sulla base del seguente calcolo: 50 moltiplicato per il prezzo più basso diviso il prezzo offerto.
- Offerta qualità: ad ogni ulteriore aumento percentuale del 20% sulla fornitura di frutta e verdura da coltivazioni dal marchio di "Qualità ambientale e biologica (art. 59 Legge 488/1999), sarà attribuito un punteggio di n. 10 punti fino ad un massimo di 40.
- Esperienza specifica nel settore:
Alla ditta che dimostrerà specifiche esperienze nel settore sarà attribuito un punteggio massimo di 10/100 secondo i seguenti parametri:
 - Da 1 anno a 3 anni = 2 punti per anno
 - Oltre 3 anni = 1,5 punti per anno sino ad un massimo di punti 10

L'aggiudicazione del servizio avverrà in capo alla società cooperativa che, sommati i punteggi attribuiti in sede di valutazione del prezzo offerto, di valutazione qualitativa e di valutazione dell'esperienza specifica nel settore, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

In caso di parità di punteggio, si procederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77 del R.D. 23.5.24, n. 827.

L'aggiudicazione avverrà anche in caso di una sola offerta.

L'aggiudicazione sarà riferita a tutti i servizi di cui all'art. 4 del presente Capitolato.

ART. 14

Modalità di partecipazione alla gara

Sono ammesse a partecipare al presente avviso esplorativo esclusivamente le società cooperative di tipo B titolari di tutti i requisiti previsti dalla legge e con un organico convenientemente fornito (percentuale del 30%) di soggetti svantaggiati, come richiesto dalle linee guida della Regione Piemonte.

Possono stipulare le convenzioni anche consorzi di cooperative sociali (art. 8), purché costituiti almeno al 70 per cento da cooperative sociali ed a condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo.

L'iscrizione all'albo regionale, effettuata sulla base della ricorrenza di un insieme di elementi concernenti la capacità professionale ed economico finanziaria delle cooperative sociali, è condizione necessaria per la stipula delle convenzioni, per le cooperative sociali aventi sede in Italia ed i loro consorzi (cfr. parere AVCP n. 40 del 2 aprile 2009).

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comportino che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; **in caso di inosservanza si applica l'art. 353 del codice penale.**

ART. 15

Inadempienze - Penalità - Revoca del contratto

Ove si verificano inadempienze dell'impresa nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sarà applicata dall'Amministrazione, in relazione della loro gravità, una penale da un minimo di €. 100,00 ad un massimo di €. 1.000,00.

L'applicazione della penalità sarà preceduta dalla regolare contestazione dell'inadempienza contro la quale l'impresa avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro quindici giorni, dalla contestazione.

Il Comune potrà procedere alla revoca dell'appalto in ognuno dei seguenti casi:

- a) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali;
- b) continue contestazioni sulla qualità dei pasti;
- c) continue contestazioni sulla qualità dei generi alimentari acquistati;
- d) arbitrario abbandono del servizio, anche per un solo giorno da parte dell'impresa;
- e) sub-appalto di uno dei servizi senza autorizzazione del Comune, così come previsto al successivo art. 20;
- f) ulteriore violazione di norme o di regole comportamentali da parte della ditta.

In tal caso la ditta nulla potrà vantare a titolo di risarcimento danni.

In ognuna delle ipotesi sopra prevista, l'Amministrazione non compenserà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto a risarcimento dei maggiori danni.

A suo insindacabile giudizio l'Amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso in cui ragioni di interesse pubblico non ne consentissero il prosieguo. In tale ipotesi la società cooperativa assegnataria nulla potrà vantare a titolo di risarcimento o di danno.

ART. 16

Sistema H.A.C.C.P.

La Società Cooperativa è tenuta a rispettare le norme dettate dai Decreti Legislativi n. 155-156/1997: "Igiene dei prodotti alimentari e misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, sistema H.A.C.C.P." e si assume ogni responsabilità derivante dalla non corretta applicazione degli stessi.

Il Responsabile della Ditta aggiudicataria deve individuare nella propria attività, ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP.

ART.17

Responsabilità e coperture assicurative

Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso è a carico della ditta, che terrà indenne a tale titolo il Comune da qualsiasi pretesa o molestia. La ditta ha l'obbligo di procedere alla copertura assicurativa per il servizio svolto. La stessa è tenuta a documentare al Comune, prima dell'avvio del servizio, l'adempimento di tale obbligo assicurativo.

ART.18

GARANZIE A CORREDO DELLA STIPULA DELLA CONVENZIONE

GARANZIA definitiva

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 75, comma 8 del Codice, l'offerta deve essere corredata **dall'impegno scritto di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della convenzione-contratto**, di cui all'articolo 113 dello stesso Codice, qualora la cooperativa istante risultasse assegnataria del servizio.

Tale dichiarazione dovrà essere resa o da un istituto bancario, o da una compagnia assicuratrice, ovvero da un intermediario finanziario iscritto nello speciale elenco ex articolo 107 del decreto legislativo 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La dichiarazione dovrà contenere il chiaro impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino a dodici mesi dal termine di scadenza della convenzione contratto.

ART. 19

Subappalto

Non è consentito il sub-appalto.

Tuttavia nei casi di effettivo inadempimento la società cooperativa assegnataria del servizio potrà, previa autorizzazione del Comune, farsi sostituire da altra società cooperativa ugualmente fornita di tutti i requisiti speciali richiesti e in capo all'affidataria, per la prosecuzione del servizio. Per il subappalto è necessaria l'approvazione del Comune con provvedimento espresso, previa valutazione insindacabile sui requisiti del subappaltatore, di convenienza e congruità del servizio reso con il subcontratto.

In tal caso dovrà essere garantito il buon andamento del servizio ed il rispetto del presente capitolato.

ART. 20

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 si informa che:

- c) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara di quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
- d) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 ai quali si rinvia.

ART.21

Tracciabilità dei flussi finanziari

Si precisa che la società cooperativa assegnataria, eventuali subappaltatori o cottimisti, saranno assoggettati alle disposizioni della legge 136/2010, come modificata dal decreto legge 187/2010 convertito con modificazione dalla legge 217/2010, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i pagamenti effettuati nell'ambito della filiera delle imprese, come definita dall'articolo 6, comma 3 del decreto legge 187/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente con strumenti che consentano la perfetta tracciabilità delle operazioni: preferibilmente bonifico bancario o postale. Al tal fine la società cooperativa dovrà comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli estremi di uno, o più, conti correnti bancari o postali da dedicare anche non esclusivamente al contratto oggetto del presente. Nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persona autorizzate ad operare su tali conti.

ART. 22

Norme di rinvio

L'Ente appaltante e la Società Cooperativa si impegnano al rispetto della normativa di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alla vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.lgs 163-2006 e D.P.R. 207/2010, legge 241/1990 e D.lgs 267/2000). Solo *de residuo*, si richiamano le norme del codice civile sui contratti di appalto e, in caso di ulteriore lacuna, le ulteriori fonti indicate dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.

ART. 23

Controversie

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in ordine all'esecuzione della convenzione-contratto di servizio, in caso di mancato accordo, le parti accettano di rimettersi al verbale di un collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali uno nominato dal Comune, il secondo dall'impresa ed il terzo di comune accordo, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Alessandria. Il verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell'accordo, apre la via alla giurisdizione ordinaria.

ART. 24

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione-contratto di concessione del servizio, ad eccezione dell'IVA, sono a carico della società cooperativa assegnataria del servizio.

Modulistica allegata

La domanda di partecipazione, le dichiarazioni sostitutive, i documenti di gara e l'offerta economica, è preferibile siano formulati avvalendosi la modulistica allegata all'avviso di partecipazione.

In ogni caso, devono essere stilati in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.

Il presente capitolato deve essere controfirmato in ogni pagina ed inserito nella **BUSTA B**, insieme alla documentazione di gara ed alle dichiarazioni sostitutive, nonché insieme al progetto di qualità relativo al miglioramento del servizio di refezione offerto.

LOTTO N. 2 - CAPITOLATO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI COMUNALI

ART. 1

OGGETTO DELL' APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'effettuazione dell'attività di pulizia, ai sensi del D.M. n. 274/1997, nei seguenti locali comunali:

- 1) Palazzo Municipale – Via San Pio V° n. 4
- 2) Biblioteca comunale – Via Luigi Verde n. 4
- 3) Salone comunale – Via Luigi Verde n. 4

ART. 2

REQUISITI DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

Ai sensi della Legge n. 82/1994 e del D.M. n. 274/1997, la Società Cooperativa di tipo B deve possedere i requisiti di cui alla L. 381/91 come specificati dalla normativa della Regione Piemonte.

La mancanza, la sospensione o la cancellazione dei suddetti requisiti, di diritto, la decadenza dal presente appalto.

ART. 3

DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di due anni, a datare dalla sottoscrizione della convenzione – contratto di assegnazione

ART. 4

CANONE D'APPALTO

Il canone d'appalto è stabilito in € 15.000,00 + Iva per il biennio di riferimento, quale importo a base d'asta.

Con tale corrispettivo la Società Cooperativa s'intende compensata di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi: il pagamento del canone mensile dovrà aver luogo entro il 2° mese successivo, la maturazione della rata.

Il ritardo nel pagamento, non darà diritto alla società cooperativa assegnataria di sospendere il servizio ma solo di percepire gli interessi per il ritardato pagamento.

ART. 5

CAUZIONE DEFINITIVA

A titolo di cauzione definitiva la società cooperativa assegnataria presterà cauzione pari al 10% del canone annuo convenuto (art. 113 del D.lgs 163-2006 e ss.mm.ii.), a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione assegnata per fatto della società cooperativa assegnataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

La cauzione sarà costituita mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza dell'assegnazione, e sarà svincolata dietro apposita dichiarazione della Stazione Appaltante.

ART.6 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione della società cooperativa ed a suo esclusivo rischio.

ART. 7 COMPITI DELLA SOCIETA' ASSEGNATARIA - MATERIALI ATTREZZI

Sono a carico della Società Cooperativa di tipo B tutti i materiali, occorrenti per i servizi di pulizia dei sopracitati locali comunali, quali detersivi, deodoranti, disinfettanti, etc., come pure tutti gli attrezzi quali scope, stracci, aspirapolvere, scale etc.

La dotazione minima che la ditta deve possedere è costituita da aspirapolvere, battitappeti elettrica e mono-spazzola.

La Società Cooperativa di tipo B deve comunicare tipologia e prodotti utilizzati con scheda di sicurezza.

ART. 8 COMPITI DELLA SOCIETA' COOPERATIVA - MODALITA' DI ESECUZIONE .

La pulizia dei sottoelencati locali sarà eseguita con la seguente periodicità:

1. Tre volte la settimana: servizi igienici e svuotamento dei cestini;
2. Una volta la settimana: locali adibiti ad uffici ubicati nel palazzo municipale, androne e scala accesso agli uffici ubicati nel Palazzo Municipale;
3. Mensilmente: sala consigliare, locali adibiti ad archivio, salone e biblioteca comunali. Per la sala consigliare la pulizia deve coincidere con il giorno precedente la convocazione nell'eventualità che quest'ultima sia stata disposta.

Il servizio da prestarsi nei locali di cui al precedente comma consisterà nelle seguenti prestazioni:

1. ad ogni intervento settimanale: spazzatura e lavaggio di tutti i pavimenti, spolveratura di tutti i mobili ed arredi, svuotatura dei cestini, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici, durata 3 ore;
2. trimestralmente: spolveratura della parte superiore degli armadi, spolveratura e deragnatura delle pareti e delle soffitte, lavaggio delle superfici fenestrate, lavaggio dei tendaggi, spolveratura degli apparecchi di illuminazione e dei termosifoni.
3. mensilmente: lavaggio dei pavimenti dell'archivio, del salone comunale, della Sala consiliare e della biblioteca, con la spolveratura dei mobili nei predetti locali.

Sono compresi altresì tutti i lavori, anche se non elencati in tutto o in parte, per dare locali, mobili ed arredi perfettamente puliti.

I lavori che non fossero regolarmente eseguiti saranno rifatti a soddisfazione.

Oltre le prestazioni specificatamente previste nel presente capitolato la ditta appaltante effettuerà, a richiesta dell'Amministrazione, prestazioni supplementari e complementari le predette, verso un compenso orario proporzionale al canone di aggiudicazione dell'appalto.

ART. 9 COMPITI DELLA SOCIETA' COOPERATIVA - CUSTODIA DEI LOCALI

Le chiavi di accesso all'immobile saranno consegnate al legale rappresentante della Società Cooperativa assegnataria esclusivamente per consentire al personale addetto alla pulizia l'accesso ai locali. Le chiavi stesse dovranno essere custodite a cura dell'impresa appaltatrice.

Durante l'espletamento del servizio, la Società Cooperativa di tipo B deve assicurarsi che le porte di ingresso siano debitamente chiuse e, al termine di ogni

accesso, deve accertarsi dello spegnimento delle luci nei vari locali e della chiusura di porte e finestre.

La Società Cooperativa di tipo B è ritenuta responsabile d'eventuali danni verificatisi per omissione delle suddette cautele.

ART. 10 ORARIO DI SERVIZIO

La pulizia dei locali deve essere effettuata in ore da non ostacolare i servizi d'istituto e d'ufficio, o da non arrecare incomodo o molestia al pubblico.

L'orario sarà concordato con l'Amministrazione Comunale.

ART. 11 PERSONALE

La Società Cooperativa assegnataria del servizio dovrà assicurare il servizio con proprio personale.

Qualora qualche addetto al servizio dovesse essere inabile a giudizio dell'autorità sanitaria dovrà essere sospeso o sostituito, secondo i casi, salvo il diritto dell'interessato o della società cooperativa di ricorrere alla Commissione medica di vigilanza che deciderà inappellabilmente.

La Società Cooperativa assegnataria del servizio si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative del settore (con le peculiarità spettanti ex lege secondo il comparto) e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

In caso di inottemperanza accertata dall'autorità municipale o a lei segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che la Società Cooperativa possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

ART. 12 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della Società Cooperativa di tipo B assegnataria del servizio, la quale ne è la responsabile in via esclusiva.

Il Comune, ai sensi della Legge n.82/1994, procederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla società solo previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

ART. 13 OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

La Società Cooperativa di tipo B si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Nei lavori la Società Cooperativa impiegherà personale d'assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

ART. 14 CONTROLLO

L'Amministrazione appaltante provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi gestiti dalla società cooperativa assegnataria per mezzo del funzionario incaricato di affidare il servizio, cui incombe l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente capitolato.

ART. 15

PENALI RICHIAMI PER INADEMPIMENTO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi deficienze del servizio tali da non soddisfare l'Amministrazione appaltante od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Amministrazione appaltante, previa contestazione degli addebiti ed esame delle controdeduzioni da presentare entro 15 giorni dalla ricezione della contestazione, muoverà formale richiamo alla società assegnataria; n. 3 richiami danno diritto all'Amministrazione Appaltante ad irrogare una sanzione pari ad €. 70,00.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi alla diffida, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio ed a spese della società cooperativa assegnataria i lavori necessari per il regolare andamento del servizio.

Rifusione spese e pagamento danni saranno applicati mediante ritenuta sulla rata del canone d'appalto.

ART. 16 INFORTUNI E DANNI

La Società Cooperativa risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa di società assicuratrici.

ART. 17 CONTROVERSIE

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e la società cooperativa assegnataria in ordine all'esecuzione dei patti stipulati la convenzione-contratto in esecuzione del presente capitolato di appalto verrà deferita ad un collegio arbitrale, che deciderà facendo constare il tutto con apposito verbale di un collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali uno nominato dal Comune, il secondo dall'impresa ed il terzo di comune accordo, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Alessandria. Il verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell'accordo, apre la via alla giurisdizione ordinaria.

ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Nel caso in cui fossero mossi alla società cooperativa, secondo quanto previsto dal precedente art. 15 tre richiami, il contratto s'intenderà senz'altro risolto con esclusione d'ogni formalità, a decorrere dal trentesimo giorno successivo la ricezione da parte della società della comunicazione relativa al terzo richiamo.

ART. 19 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto alla società cooperativa di cedere il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

Non è consentito il sub-appalto.

Tuttavia nei casi di effettivo inadempimento la società cooperativa assegnataria del servizio potrà, previa autorizzazione del Comune, farsi sostituire da altra società cooperativa ugualmente fornita di tutti i requisiti speciali richiesti e in capo all'affidataria, per la prosecuzione del servizio. Per il subappalto è necessaria l'approvazione del Comune con provvedimento espresso, previa valutazione

insindacabile sui requisiti del subappaltatore, di convenienza e congruità del servizio reso con il subcontratto.

In tal caso dovrà essere garantito il buon andamento del servizio ed il rispetto del presente capitolato.

In caso d'infrazione alle norme del presente capitolato, commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il Comune e verso i terzi, s'intenderà la società assegnataria della convenzione-contratto in via principale.

ART. 20 SPESE A CARICO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA ASSEGNATARIA DEL SERVIZIO

Qualsiasi spesa inerente la convenzione-contratto da stipularsi in riferimento al servizio o comunque connessa o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico della società cooperativa assegnataria.

ART. 21 COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora della società cooperativa affidataria del servizio.

ART. 22 DOMICILIO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Per tutti gli effetti del presente capitolato speciale, la società assegnataria del servizio elegge domicilio nel Municipio di Bosco Marengo, in Via San Pio V° n. 4.

Il presente capitolato deve essere controfirmato in ogni pagina ed inserito nella **BUSTA B**, insieme alla documentazione di gara ed alle dichiarazioni sostitutive.

LOTTO N. 3 - CAPITOLATO DI APPALTO- SCHEMA DI CONVENZIONE – PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON SOCIETA' COOPERATIVA DI TIPO B BIENNIO 2013/2015

Art. 1 - (*Oggetto della convenzione*) - Il Comune di Bosco Marengo affida alla Cooperativa la gestione del servizio scuolabus alunni scuole Primaria e Secondaria Primo grado per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015.

Il servizio prevede il trasporto di circa 30 alunni residenti nel Comune di Bosco Marengo, di cui alunni provenienti dalle frazioni di Donna, Levata, Quattrocascine e Pollastra ed altri residenti presso i Condomini denominati "Bosco1" e "Bosco 2" situati nella periferia del paese mediante l'utilizzo di mezzo adibito a Scuolabus fornito dal Comune di Bosco Marengo.

Art. 2 (Personale) La Cooperativa/Consorzio si impegna ad effettuare il servizio richiesto mediante personale idoneo al servizio, munito di patente di guida di tipo D con C.Q.C. L'addetto presterà la propria opera secondo la seguente modalità:

- dal lunedì al sabato, secondo il calendario scolastico, compreso i rientri pomeridiani di alcune classi della Scuola Primaria e Secondaria nei giorni di mercoledì e venerdì per un totale di circa 24 ore settimanali;

Qualora si rendesse necessaria la sostituzione del personale, la Cooperativa/Consorzio si impegna a provvedervi con la massima tempestività, individuando soggetti nelle medesime condizioni ed in possesso dei medesimi requisiti professionali e di esperienza dei lavoratori sostituiti.

Art. 3 - (*Durata della convenzione*) - La presente convenzione avrà durata di 22 mesi, con decorrenza dal 12 settembre 2013 e scadenza al 30 giugno 2015.

E' facoltà del Comune di Bosco Marengo, nel caso dovessero verificarsi modifiche organizzative al suo interno, sciogliere volontariamente, in tutto o in parte, il vincolo contrattuale con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. senza che la Cooperativa possa avanzare richieste di eventuali danni.

Art. 4 - (*Contenuto dei servizi*) - Per la gestione dei servizi di cui all'art.2, è da intendersi a carico della Cooperativa l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori, materiali ed immateriali, necessari e sufficienti a:

- garantire il contenuto effettivo e commerciale del servizio;

L'effettuazione dei servizi sarà assicurata, da parte della Cooperativa, nel rispetto di tutte le vigenti norme professionali in materia.

Art. 5 - (*Modalità di esecuzione dei servizi*) - Sarà compito della Cooperativa porre in essere ogni e possibile accoglimento al fine di indirizzare il personale ad una efficace ed efficiente gestione dei servizi appaltati.

Art. 6 (*Controlli da parte del Comune.*) Il controllo sull'esecuzione del servizio, sarà effettuato a cura del Comune e, qualora a seguito di verifica emergano inadempimenti, violazioni o omissioni, la Cooperativa si renderà immediatamente disponibile ad intervenire, senza nulla pretendere.

Art. 7 - (*Determinazione del corrispettivo*) – Il Comune di Bosco Marengo riconoscerà a titolo di corrispettivo derivante dai servizi forniti dalla Cooperativa, il seguente importo (Iva esclusa) per tipologia di servizio da effettuare, come da offerta prot. nr. _____ del _____: Euro _____,00 (diconsi euro _____/00).

Art. 8 - (*Liquidazione e pagamenti dei corrispettivi*) – Il corrispettivo determinato come sopra verrà liquidato mensilmente dal Comune entro trenta giorni dalla presentazione della relativa fattura.

Art. 9 - (*Oneri contrattuali*) - Sono a carico della Cooperativa tutti gli oneri e le spese relative all'espletamento dei servizi oggetto della presente Convenzione.

Art. 10 - (*Garanzie contrattuali e personali*) - La Cooperativa dovrà garantire la buona qualità, la diligenza del buon padre di famiglia e la perfezione nell'espletamento dei servizi.

La Cooperativa è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa, nonché di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione dei servizi, con obbligo di uniformarsi in tutto e per tutto alle norme fissate dalla L. 20.05.70 n. 300 e s.m.i., dall'art. 2087 del C.C., dal D.Lgs. n. 81/2008 e dalla restante normativa vigente in materia, qualora applicabile all'esecuzione contrattuale della presente convenzione.

E' tenuta, altresì, al puntuale pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, ed all'impiego di personale inquadrato e retribuito in conformità alla legge ed ai contratti collettivi del settore.

Il Comune ha facoltà, in qualsiasi momento, di verificare circa la regolare e puntuale esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo.

La Cooperativa dovrà stipulare apposita polizza assicurativa, con massimale non inferiore a €. 2.000.000,00 contro i rischi per danni a terzi e nei confronti dell'appaltante, su persone e/o cose. È tenuta a costituire anche cauzione

definitiva pari al 10% dell'importo di assegnazione del presente servizio, con le modalità e le forme previste dall'art. 113 del D.lgs 163-2006 e ss.mm.ii.

Art. 11 - (*Divieto di subappalto*) - La Cooperativa non può affidare in subappalto l'esecuzione dei servizi a Soggetti diversi. Tuttavia nei casi di effettivo inadempimento la società cooperativa assegnataria del servizio potrà, previa autorizzazione del Comune, farsi sostituire da altra società cooperativa ugualmente fornita di tutti i requisiti speciali richiesti e in capo all'affidataria, per la prosecuzione del servizio. Per il subappalto è necessaria l'approvazione del Comune con provvedimento espresso, previa valutazione insindacabile sui requisiti del subappaltatore, di convenienza e congruità del servizio reso con il subcontratto.

Art. 12 - (*Operatori*) - Il nominativo della persona impiegata per l'esecuzione del servizio del presente contratto sarà trasmessa al Comune, a spesa e cura della Cooperativa/Consorzio, entro e non oltre trenta giorni dalla firma della presente convenzione.

Art. 13 - (*Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale*) - In ottemperanza a quanto disposto dall'art.9, c.2, L. n. 381/1991, nei confronti della generalità del personale impiegato, la Cooperativa si impegna a:

- applicare il contratto collettivo nazionale per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo (CCNL cooperative sociali);
- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza ed igiene del lavoro;
- assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'Azienda o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Art. 14 - (*Risoluzione per inadempimento*) – Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 L.R. 18/94, qualora una delle parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti ai sensi della presente convenzione, l'altra parte potrà sospendere l'esecuzione o chiederne, nei casi più gravi, la risoluzione immediata. La parte che intenda risolvere il contratto dovrà comunicarlo all'altra tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la stessa s'intenderà risolta qualora, decorsi quindici giorni dal suo ricevimento, la parte inadempiente non abbia provveduto ad eseguire la sua prestazione. Si applicano le norme del Codice dei Contratti (D.Lgs 163-2006 e ss.mm.ii., artt. da 134 a 141, con riferimento alle procedure concorsuali se ed in quanto applicabili al regime speciale delle società cooperative con scopo mutualistico).

Art. 15 - (*Rinvio ad altre norme e foro competente*) - La presente convenzione è soggetta e deve essere interpretata ai sensi della legge italiana con specifico riferimento alle seguenti norme:

- L. 08.11.91, n.381 in materia di disciplina delle cooperative sociali,
- L.R. 09.06.94, n.18 di attuazione della L.381/1991 e s.m.i.,
- disposizioni della Regione Piemonte e del C.C. riferite alla tipologia di contratti in oggetto,
- D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro,

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e la società cooperativa assegnataria in ordine all'esecuzione dei patti stipulati la convenzione-contratto in esecuzione del presente capitolato di appalto verrà deferita ad un collegio arbitrale, che deciderà facendo constare il tutto con apposito verbale di un collegio arbitrale composto da tre arbitri dei quali uno nominato dal Comune, il secondo dall'impresa ed il terzo di comune accordo, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Alessandria. Il verbale di constatazione del mancato raggiungimento dell'accordo, apre la via alla giurisdizione ordinaria. Per ogni controversia in ordine alla presente convenzione deferita alla giurisdizione ordinaria il foro competente in via esclusiva è quello di Alessandria.

Art. 16 - (*Comunicazioni scritte*) - Salvo diversa pattuizione, tutte le comunicazioni tra le parti previste dal presente contratto dovranno essere fatte per iscritto ed inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi:

- per il Comune: Bosco Marengo – Via San Pio V, 4 - fax 0131 299686;
 - per la Cooperativa: _____.
- Le parti s'impegnano altresì a comunicare prontamente all'altra ogni eventuale cambiamento nei recapiti sopra indicati, fermo restando che, in difetto, le comunicazioni s'intenderanno validamente effettuate all'indirizzo suindicato.

Art. 17 - (*Spese ed imposte*) - La presente convenzione, che costituisce contratto a tutti gli effetti giuridici, viene redatta in duplice originale. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula si intendono a carico della Cooperativa.

Art. 18 – (*trattamento dei dati personali*) - Le informazioni ed i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del Comune in osservanza alle disposizioni contenute nel D. Lgs.196/2003.

Il presente capitolato deve essere controfirmato in ogni pagina ed inserito nella **BUSTA B**, insieme alla documentazione di gara ed alle dichiarazioni sostitutive.